



# COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA

## Città Metropolitana di Bologna

### C.C. NR. 19 DEL 31 MARZO 2021

**OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DEI MERCATI DI CUI ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 - MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA E CONFERMA MODALITA' DI GESTIONE IN CONCESSIONE.**

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno 2021 addì 31 del mese di Marzo, alle ore 20.00, ai sensi delle vigenti disposizioni per fronteggiare la diffusione del virus covid-19, a seguito di convocazione, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale, con **seduta pubblica di prima convocazione**, in audio-videoconferenza mediante la piattaforma Google Meet, secondo le modalità di svolgimento in via telematica stabilite con provvedimento Sindacale PG. n. 0008832 del 17/04/2020 e nel rispetto della trasparenza e tracciabilità dei lavori.

Publicità e trasparenza vengono garantite attraverso la pubblicazione della videoconferenza in modalità live streaming sul canale pubblico del Comune di Ozzano dell'Emilia.

Sono intervenuti i signori Consiglieri:

	Presenti		Presenti
LELLI LUCA	SI	D'ARCO MATTEO	SI
CEVENINI FEDERICA	SI	VASON MONIA	SI
CORRADO MARIANGELA	SI	CORRENTE CARMINE	SI
DALL'OLIO MIRCO	SI	TREVISAN TIZIANA	SI
DI OTO MATTEO	SI	GORI ALDO	NO
BEATRICE RICCARDO	SI	BANDINI BRUNA	SI
CUOMO ALESSIA	SI		
LANZARINI FABIO	SI		
RIVOLA MARCO	SI		
VALERIO ELENA	NO		
MAGAROLI MILENA	SI		

Così presenti n. 15 su 17 Consiglieri assegnati e in carica, la cui presenza è stata accertata mediante appello nominale.

Partecipa l'infrascritto Segretario reggente a scavalco **Dott. Marco Carapezzi**, collegato in audio-videoconferenza.

Partecipano gli Assessori extra-consiliari Marco Esposito e Claudio Garagnani.

**LELLI LUCA** nella sua qualità di Presidente assume la Presidenza e, riconosciuta la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento iscritto, fra gli altri, all'ordine del giorno, ricordando che alle votazioni si procederà per appello nominale e con comunicazione dell'esito al termine della votazione.

Designati a scrutatori della votazione i Signori:

- CORRENTE CARMINE
- BANDINI BRUNA
- MAGAROLI MILENA

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 19 DEL 31 MARZO 2021**

**OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DEI MERCATI DI CUI ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 - MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA E CONFERMA MODALITA' DI GESTIONE IN CONCESSIONE.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **VISTE:**

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 23/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, relativa a “Approvazione dell'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021 - 2023 e relativi dati contabili”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 23/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, relativa a “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2021 - 2023 (Art. 151, D.Lgs. n. 267/2000 e Art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)” e successive modifiche;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 23/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 (Art. 169 del D.Lgs. 267/2000)” e successive modifiche;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 20/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, “Approvazione Piano della Performance 2020 - 2022“ e successive modifiche;

#### **VISTI:**

- l’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, che disciplina la competenza del Consiglio Comunale in materia di regolamenti dell’Ente (salva l’ipotesi art. 48, c.3), di poteri di indirizzo dell’attività dell’Ente e di istituzione e ordinamento dei tributi;
- l’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, lett. f), che disciplina la competenza del Consiglio Comunale in merito alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- l’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448 che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
- l’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296;
- l’art. 106, comma 3 bis, del D.L. 19/05/2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17/07/2020, n. 77, di differimento dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2023 da parte degli enti locali;
- il D.L. 13 gennaio 2021 di ulteriore differimento dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2023 da parte degli enti locali;

#### **VISTI:**

- l’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, che consente ai Comuni di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; che dispone, inoltre, che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;
- l’art. 50 della Legge 27.12.1997, n. 449, che richiama l’art. 3, comma 133, lettera l), della Legge 23.12.1996, n. 662 e e successive modificazioni ed integrazioni;

- la Legge 27.7.2000, n. 212 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
- il D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni che:
  - al capo I, ha istituito e disciplinato l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni;
  - al capo II, ha istituito e disciplinato la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- il Titolo III del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare gli articoli 52, 62, 63 e 64;
- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 138 del 17.12.1998, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.118/1999, n.127/2001, n. 28/2003, n. 16/2007, n. 32/2010, n. 33/2013, n. 66/2014, n. 67/2015, come modificato, a decorrere dal 01.01.2016, in “Regolamento generale delle entrate tributarie comunali e della riscossione delle entrate extratributarie comunali”, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 20.4.2016, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 30.9.2020;
- il Regolamento Comunale per l'applicazione della Imposta Comunale sulla Pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle Pubbliche Affissioni e allegato tariffe, adottato con atto del Consiglio Comunale n. 166 del 13.10.1994, modificato con atti del Consiglio Comunale n. 114 del 22.12.1999 e n. 105 del 20.12.2000;
- il Decreto M.F. 11.9.2000, n. 289;
- il D.P.C.M. del 16/02/2001 “Rideterminazione della tariffa dell'imposta comunale sulla pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 507/1993”;
- il Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa–allegato tariffe, adottato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 57 del 28.4.1994 e n. 110 del 21.7.1994, modificato con atti del Consiglio Comunale n. 185 del 30.10.1995, n. 120 del 30.12.1997, n. 134 del 17.12.1998, n. 114 del 22.12.1999, n. 105 del 20.12.2000, n.28 del 20.3.2003 e n. 23 del 28.3.2018;
- l'art, 1, comma 919, della Legge 30.12.2018, n. 145, ai sensi del quale: “A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo quadrato”;

**CONSIDERATO** pertanto:

- che l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare con regolamento le entrate comunali, sia di natura tributaria che patrimoniale e le relative forme di gestione delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- che, in base alla suddetta disposizione, i Comuni, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, possono affidare la riscossione a soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997;

**VISTI:**

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 114 del 22.12.1999, con oggetto: “Manovra tributaria comunale per l'anno 2000. Determinazione percentuali di copertura servizio smaltimento R.S.U.”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 25/02/2020, con oggetto: “Imposta Comunale sulla Pubblicità – Determinazione delle tariffe per l'anno 2020 – Differimento del termine di versamento ordinario per l'anno 2020 e determinazione del numero delle rate.”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 25/02/2020, con oggetto: “Tassa Occupazione

Spazi ed Aree Pubbliche – Determinazione delle tariffe per l'anno 2020 - Differimento del termine di versamento ordinario per l'anno 2020.”;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 29/07/2020, con oggetto: “Emergenza epidemiologica da Covid-19 – Presa d'atto delle deliberazioni della Giunta Comunale n. 34 del 23 marzo 2020, n. 57 dell'8 giugno 2020, n. 62 del 22 giugno 2020 relative a misure in materia di entrate tributarie e non tributarie comunali – Adozione di ulteriori agevolazioni tariffarie TOSAP anno 2020.”;

**DATO ATTO** che:

- con la deliberazione di Giunta Comunale n. 16/2020 sono state determinate, per l'anno 2020, le tariffe dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, avvalendosi della facoltà, dettata dall'art.1, comma 919, della Legge 30.12.2018, n.145, di aumentare, in misura del 50 per cento, le tariffe e i diritti di cui al capo I del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e s.m.i. per le superfici superiori al metro quadrato;
- con la deliberazione di Giunta Comunale n. 17/2020 sono state determinate, per l'anno 2020, le tariffe della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, in continuità con le tariffe deliberate per l'anno 2019 (atto di Giunta Comunale n. 12 del 13.2.2019), nel rispetto dell'art.1, comma 843, ultima parte, della Legge n. 160/2019, ai sensi del quale *“Per l'anno 2020, i comuni non possono aumentare le tariffe vigenti in regime di Tosap e Cosap se non in ragione dell'adeguamento al tasso di inflazione programmato.”*;
- le tariffe della TOSAP vigenti dall'anno 2000 e fino all'anno 2020 sono state adottate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 114 del 22.12.1999, di determinazione, a decorrere dall'1.1.2000 del transito del Comune di Ozzano dell'Emilia dalla *“classe V – Comuni fino a 10.000 abitanti”* alla *“classe IV - Comuni da oltre 10.000 a 30.000 abitanti”*, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti Pubbliche Affissioni e della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche e di adeguamento delle relative tariffe nella misura minima per i Comuni di classe IV e modifica dei regolamenti comunali per l'applicazione di entrambi i tributi;

**VISTO** l'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), che ai commi da 816 a 847 disciplina il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (commi da 816 a 836) e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (commi da 837 a 845) e richiamati:

- il comma 816, che testualmente recita: *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”*;
- il comma 817, che testualmente recita: *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”*;
- il comma 821, relativo al contenuto del regolamento di disciplina del canone, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- i commi 826 e 827, che definiscono la tariffa standard annua e giornaliera modificabili ai sensi

del comma 817; i commi 841 e 842 che definiscono la tariffa di base annuale e giornaliera modificabili ai sensi del comma 843 (per il canone mercatale);

- il comma 837, che dispone: *“A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”*;

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 23.12.2020, rubricata: *“Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercati di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160.”*, mediante la quale, ritenuto l’obbligo di adottare un regolamento per l’applicazione del nuovo canone unico patrimoniale di cui art.1, commi da 816 a 847, della Legge n. 160/2019 contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 dell’Ente (atto del Consiglio Comunale n. 94 del 23.12.2020), non essendo intervenute proroghe di termini né modifiche normative, pur permanendo difficoltà interpretative delle norme di disciplina del nuovo canone unico ma basato su due autonomi presupposti (occupazione di suolo pubblico e diffusione di messaggi pubblicitari), ricomprendendo entrate di diversa natura, disciplinate da specifici atti di regolamentazione e gestione e procedure per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni gestite da servizi diversi dell’Ente e dell’Unione dei Comuni Savena-Idice, si è provveduto:

- ad adottare, nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art.52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e ss.mm.ii., il *“Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercati di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160”*, secondo il testo allegato alla deliberazione quale parte integrante e sostanziale, da modificare ed integrare entro i termini di legge per l’approvazione dei bilanci di previsione 2021-2023 degli enti locali;
- a demandare alla Giunta Comunale la determinazione delle tariffe per le occupazioni, anche per i mercati, la diffusione dei messaggi pubblicitari e il servizio delle pubbliche affissioni, con l’obiettivo di garantire un’equa applicazione del canone, sia salvaguardando il gettito conseguito dai tributi sostituiti e ricompresi nel nuovo canone (imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni) con nuove tariffe omogenee rispetto a quelle vigenti nell’anno 2020, sia adeguando il gettito di tributi sostituiti e ricompresi nel nuovo canone (tassa occupazione spazi ed aree pubbliche), in conseguenza dell’integrazione delle fattispecie imponibili (passi carrabili e a raso consentiti) e mediante la determinazione di tariffe che consentano l’adeguamento delle tariffe rimaste inalterate dall’anno 2000 all’anno 2019;
- a dare atto dell’entrata in vigore dall’1 gennaio 2021 del Regolamento adottato, stante l’obbligatorietà dell’istituzione del nuovo canone unico, salvo l’intervento del legislatore per posticipare l’entrata in vigore del nuovo canone o per consentire agli enti locali di avvalersi di facoltà di diverse determinazioni in merito, non previste alla data di adozione dell’atto deliberativo, restando applicabili, in tali eventualità, fino all’adozione di ulteriori atti deliberativi in materia da parte del Consiglio Comunale, con effetto anche ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388 e s.m.i. e salvo conguagli, i regolamenti comunali e le discipline normative vigenti in materia alla data di adozione dell’atto deliberativo;
- a dare atto che il nuovo “canone”, dalla sua entrata in vigore, sostituisce le seguenti entrate: tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni e che, per quanto non disciplinato dal regolamento adottato, si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia;
- avvalendosi della facoltà di cui all’art.1, comma 846, della Legge n.160/2019, a disporre l’affidamento, fino alla scadenza del relativo contratto, nel rispetto delle prescrizioni dettate dal comma 846, della gestione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 al concessionario iscritto all’Albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. 446/1997 al quale, alla data del 31 dicembre 2020, era affidato il servizio di pubbliche affissioni e di gestione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, affidando pertanto al medesimo anche la gestione del canone

relativo all'occupazione di spazi ed aree pubbliche e inclusa anche la rilevazione dei passi carrabili ed a raso sul territorio comunale;

- limitatamente a fattispecie imponibili già assoggettate ai citati tributi TOSAP; ICP; DPA ai sensi del D.Lgs. n. 507/1993 e ss.mm.ii. non posticipabili, dal 1 gennaio 2021 e nelle more dell'adozione, nei termini di legge, degli atti necessari ad integrare la disciplina e gestione del nuovo canone unico patrimoniale, a disporre l'applicazione delle tariffe e regolamenti comunali vigenti fino al 31.12.2020, adottate ai sensi del D.Lgs. n. 507/1993, salvo conguaglio, con modalità e tempi da stabilire con deliberazioni di integrazione della disciplina del nuovo canone e di determinazione delle tariffe e termini di versamento ordinari, nel rispetto delle norme dello statuto dei diritti del contribuente;
- a disporre che, in relazione alle modalità di gestione del nuovo canone, nelle more della integrazione degli atti di disciplina e gestione del nuovo canone, nei termini di legge, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 e la data di adozione di detti atti, il proseguimento della gestione come disciplinata fino al 31.12.2020 per ICP, DPA, TOSAP descritta nell'atto;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 848, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021), che ha sostituito il comma 831 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, di disciplina le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità;

#### **DATO ATTO:**

- della competenza della Giunta Comunale per la determinazione dei coefficienti moltiplicatori e delle specifiche tariffe da applicare alle tipologie di occupazioni (anche mercatali) ed esposizioni pubblicitarie e le tariffe per il servizio delle pubbliche affissioni, tenuto conto delle riduzioni previste nel predetto regolamento e tenuto conto di quanto già contenuto nell'atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 89 del 23.12.2020, dando altresì atto che alla Giunta Comunale è demandata, per semplificazione, anche l'adozione di ulteriori criteri di determinazione delle tariffe relative alle diverse fattispecie assoggettabili a canone, incluse ulteriori riduzioni, esenzioni ed agevolazioni non incluse nel regolamento comunale;

#### **DATO ATTO** che:

- fino all'anno 2020, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni le strade del territorio non erano suddivise in categorie, mentre la suddivisione di due categorie delle medesime era prevista ai fini dell'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;
- l'art. 1, comma 820 della Legge n. 160/2019 disciplina i casi in cui entrambi i canoni di occupazione ed esposizione pubblicitaria si applicano al medesimo presupposto impositivo;
- pertanto, nel primo anno di introduzione e applicazione del canone, si ritiene di uniformare, per semplificazione, la modalità di applicazione del canone per esposizione pubblicitaria, del canone per occupazione suolo pubblico e del canone per occupazione suolo pubblico con mercati, prevedendo un'unica categoria di appartenenza per tutte le strade del territorio comunale, anche tenendo conto delle fattispecie di occupazione permanenti e temporanee esistenti fino all'anno 2020 e relativa ubicazione territoriale nelle strade di prima categoria, riservandosi di valutare, dall'anno 2022, l'eventuale revisione del criterio, dopo il primo anno di introduzione dei passi carrabili e a raso tra le fattispecie assoggettabili a canone e dopo la rilevazione dei medesimi ad opera del Concessionario;

**DATO ATTO**, come già disposto con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 23.12.2020, visti gli artt. gli 52 e 53 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 relativi all'affidamento a terzi, anche disgiuntamente, della riscossione e dell'accertamento dei tributi e di tutte le entrate comunali e il già citato comma 846 dell'art.1 della Legge 160/2019, della modalità di gestione in concessione

del nuovo canone unico in oggetto, ritenuto opportuno avvalersi della facoltà dettata dall'art.1,

comma 846, della Legge n. 160/2019 e disponendo l'affidamento, a decorrere dall'1 gennaio 2021 e fino alla scadenza del relativo contratto, nel rispetto delle prescrizioni dettate dal citato comma 846, della gestione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 al Concessionario al quale, alla data del 31 dicembre 2020, era affidato il servizio di pubbliche affissioni e di gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, affidando al medesimo anche la gestione del canone relativo all'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed inclusa anche la rilevazione dei passi carrabili ed a raso sul territorio comunale da assoggettare a canone dall'anno 2021; a tale fine, risulta già prevista in bilancio di previsione 2021-2023 la spesa presunta;

**RITENUTO** opportuno determinare, per il primo anno di applicazione del canone, anche considerando il prolungarsi dell'emergenza sanitaria da Covid-19 ed i conseguenti disagi economici, nel 16 settembre 2021 la scadenza ordinaria di versamento del canone per l'anno 2021 per tutte le fattispecie di esposizione pubblicitaria permanente e di occupazione permanente e temporanea di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile (passi carrabili e a raso consentiti inclusi) , nonché per le occupazioni temporanee di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinate a mercati settimanali; entro il medesimo termine devono essere eseguiti eventuali versamenti a conguaglio per pagamenti effettuati dall'1 gennaio 2021 alla data di adozione dell'atto di approvazione delle tariffe da parte della Giunta Comunale, sulla base delle tariffe e regolamenti comunali vigenti fino al 31.12.2020, adottati ai sensi del D.Lgs. n. 507/1993;

**RICHIAMATO** il già citato “*Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercati di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160.*”, adottato secondo le disposizioni dell'articolo 52 del D.Lgs.15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni e integrazioni e ritenuto di dovere provvedere ad integrarlo per l'adeguamento al nuovo comma 831 dell'art.1 della Legge n. 160/2019, sostituito dall'art. 1, comma 848, della Legge n. 178/2020, di disciplina le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, per l'integrazione della fattispecie imponibile delle occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione, nonché per integrazioni e aggiornamenti ritenuti opportuni ai fini della semplificazione della gestione del canone;

**RITENUTO** di provvedere, nell'ambito della potestà regolamentare ex art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i. e art. 50 della Legge n. 449/1997, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, dei principi generali dell'ordinamento, di buon andamento e di economicità dell'attività del Comune, ad adottare, con decorrenza 1.1.2021, le modifiche al Regolamento in oggetto, come risultante dal nuovo testo allegato al presente atto del quale forma parte integrante e sostanziale, dando atto che le parti modificate risultano evidenziate, rispetto al testo originario, in carattere ***corsivo neretto***;

**DATO ATTO** che, con nota protocollo generale n. 0006455 del 24/03/2021 il testo delle proposte di modifica al Regolamento in oggetto indicato è stato trasmesso ai Consiglieri Comunali;

**ACQUISITO** agli atti il parere dell'Organo di Revisione n. 7 del 25/03/2021, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** l'art. 13, del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214 e s.m.i. e dato atto che:

- a norma del comma 15, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28.9.1998, n. 360;



- a norma del comma 15-ter, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi da imposta di soggiorno, da addizionale comunale all'IRPEF, da IMU e da TASI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro i termini indicati nel medesimo comma 15-ter, come modificati – per l'anno 2020 - dall'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito dalla Legge n. 27/2020 e s.m.i.;

**VISTA** la circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 22 novembre 2019, secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214 e s.m.i. è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i Comuni non devono procedere alla trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento delle finanze dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28.9.1998, n. 360;

**DATO ATTO** che, il responsabile del procedimento, individuato nel Responsabile del Settore Risorse e Organismi Partecipati, come previsto nel Piano di Prevenzione della corruzione vigente:

- ha rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della normativa specifica e la rispettiva tempistica;
- ha verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi;
- si è attenuto alle misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione in vigore presso l'ente;
- ha verificato i presupposti e le ragioni di fatto, oltre che le ragioni giuridiche sottese all'adozione del provvedimento;
- ha verificato la congruità della spesa conseguente al presente provvedimento;

**Il Sindaco** passa la parola all'Assessore Di Oto e informa che è presente anche Marisa Antico, Responsabile del Settore Risorse ed Organismi Partecipati;

**UDITA** la relazione dell'Assessore Di Oto, il quale innanzitutto ringrazia Marisa Antico, Responsabile del Settore Risorse ed Organismi Partecipati, sia per la presenza in seduta che per il lavoro svolto. L'Assessore punta l'attenzione sul fatto che si tratta di una modifica ad un Regolamento e richiama le riflessioni effettuate a dicembre 2020 quando il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione e quella che era la bozza di Regolamento sul canone patrimoniale, riflessioni che di seguito si riportano brevemente:

- la necessità di approvare una bozza di Regolamento a dicembre era dettata dal fatto che era un atto necessario per l'approvazione del Bilancio di previsione 2021;
- la struttura di un canone inserito come novità normativa dal Legislatore nazionale con la Legge di Bilancio 2020, nel 2020 è sotto gli occhi di tutti ciò che è accaduto e non si era nelle condizioni di approcciarsi a questo nuovo strumento, il Legislatore ha confermato quelle che erano le scadenze previste, ovvero per il 2021 l'entrata in vigore del nuovo canone patrimoniale;

Il canone patrimoniale è uguale per tutti gli oltre 8.000 Comuni italiani, anche se è evidente che ogni ente locale ha una struttura tributaria, in senso lato, diversa, le fattispecie che rientrano nel nuovo canone sono quelle della pubblicità e quella dell'occupazione del suolo pubblico, al cui interno vi è anche il passo carraio. Sono fattispecie diverse gestite con una normativa in vigore fino al 2020, il Comune di Ozzano aveva già iniziato nel 2019 ad effettuare ragionamenti sull'occupazione del suolo pubblico, ovvero il passaggio dalla TOSAP al canone, un percorso che si è inserito all'interno della nuova normativa nazionale. Le riflessioni che portarono allora ad un canone restano valide anche con la nuova impostazione ovvero quelle di consentire all'Ente

locale di avere una maggiore elasticità di gestione. La necessità di una maggiore elasticità, infatti, si è presentata nel 2020 quando l'Amministrazione avrebbe voluto riconoscere maggiori esenzioni e scontistiche alle fattispecie elencate, ma l'assetto normativo non lo consentiva, si sono potute applicare, di conseguenza, solo le scontistiche previste dalla norma nazionale a causa del covid.

Il Regolamento che si presenta è il frutto di un lavoro puntuale e meticoloso anche in chiave di comparazione rispetto a ciò che altre Amministrazioni comunali hanno adottato, sulla base di linee guida di applicazione della norma uscite qualche settimana fa. Il Regolamento si “muove” per definire, da una parte, gli assetti generali e dall'altra le previsioni di competenza della Giunta Comunale di andare a definire le tariffe. Di Oto riporta una riflessione effettuata in sede di conferenza dei Capogruppo, è evidente che il nuovo assetto del canone, sia dal punto di vista regolamentare che da quello delle tariffe, tiene conto di un “tempo di pace”, situazione non presente nel 2020 e nel 2021; è importante considerare questa riflessione, in quanto definire un quadro normativo in materia di canoni è sempre un tema delicato che deve fare i conti sia con i servizi erogati che sul fatto di non pesare eccessivamente sul contribuente. Questo Regolamento si inserisce in un “tempo di guerra”, da un lato è volto a definire un quadro generale, perché è ciò che impone la norma, ma dall'altro tiene conto di ulteriori esenzioni e sgravi causa covid sia quelli già previsti dal Legislatore ma anche ulteriori che si potranno prevedere all'interno degli equilibri di Bilancio, ed è questa l'intenzione dell'Amministrazione. Un dato importante da segnalare è che il Regolamento si inserisce all'interno di un Bilancio di previsione con un obiettivo da perseguire a regime del nuovo canone, ovvero quello di “alleggerire” il Bilancio di previsione da quello che è l'utilizzo degli oneri sulla parte corrente: il Bilancio di previsione 2021 prevede oltre 400.000,00 Euro di applicazione degli oneri sulla parte corrente, la norma nazionale, infatti, prevede che gli oneri vengano utilizzati per effettuare degli investimenti nel territorio, l'Amministrazione è convinta che, a regime, questo canone debba servire a sgravare un po' gli oneri di urbanizzazione per poterli utilizzare, invece, per ciò che sono pensati. Altro tema che si va a definire con questo canone è la fattispecie della pubblicità che è gestita con un concessionario che è ICA e la norma nazionale prevede la possibilità di utilizzare lo stesso soggetto, ovviamente per la stessa durata del rapporto, per poter gestire il canone complessivo. Un altro passaggio importante riguarda le scadenze, in tempi “normali” la scadenza del canone è prevista al 31 marzo, anche in questo caso si è optato per una scelta simile a quella del 2020, ovvero di prevedere una scadenza al 16 settembre per tutte le fattispecie previste. Di Oto termina informando che quando si andrà a definire l'assetto tributario una componente non secondaria sarà quella di prevedere delle importanti scontistiche per il 2020 in funzione degli effetti della pandemia, una parte di queste potenziali scontistiche saranno coperte da fondo statale, si tratterà di andare a capire quali vincoli ci saranno, in ogni caso è anche una scelta che fa l'Amministrazione;

**UDITI** gli interventi dei Consiglieri:

- **Bandini** (del gruppo “Progresso Ozzano”), la quale informa che il suo gruppo non è d'accordo e non condivide il Regolamento e il nuovo canone specialmente per quanto riguarda i passi carrai in quanto porterà un ulteriore aggravio sulle famiglie e sulle aziende del territorio, non bisogna dimenticarsi, come diceva giustamente l'Assessore Di Oto, il “tempo di guerra”, quello che si sta attraversando è un periodo di grande difficoltà con procedure di cassa integrazione aperte già da diversi mesi e anche le famiglie stesse sono sempre più alla fame, inserire in questo momento un nuovo canone da pagare non è il modo di aiutare; nei comuni limitrofi che hanno già questo canone per il passo carraio si parla di 40,00 Euro al metro lineare, per una famiglia è un importo abbastanza considerevole. L'unica chiave di lettura di questa scelta è far quadrare il Bilancio con ulteriori entrate, il suo gruppo non è assolutamente d'accordo, anche perché non basta parlare di sgravi nel 2020 e 2021 per il covid, ci potranno essere anche in futuro aziende in difficoltà, gli sgravi dovrebbero continuare anche in “tempo di pace” senza covid;

- **Vason** (capogruppo di “Noi per Ozzano”), la quale dà lettura del proprio intervento, allegato al

- presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- **Lanzarini** (capogruppo di “Passione in Comune”), il quale vuole sottolineare che, una volta che ci si è adeguati a livello normativo, vengono rimandate alla Giunta le scelte di esenzioni e riduzioni proprio per andare incontro alla problematica attuale o a quelle future. Bisognerà andare a vedere quali sono i casi reali in cui c'è bisogno perché fare una sommatoria e dire che c'è un problema quindi nessuno deve pagare niente, è molto facile, bisogna sicuramente fare i conti con il Bilancio ma, facendo un ragionamento più ampio, è anche corretto aiutare le persone e le aziende che ne hanno necessità, è corretto che l'aiuto sia riservato a queste persone, volere entrare troppo nel generico e dire che nessuno deve contribuire va anche a svantaggio delle persone, delle famiglie e delle aziende che hanno necessità di avere un aiuto perché chi può deve contribuire, lui stesso può parlare anche a livello personale, in quanto nella sua situazione lavorativa non c'è stato un grosso impatto dal punto di vista covid e non si sentirebbe in pace con sé stesso se dovesse andare a chiedere delle esenzioni sapendo che la sua situazione è uguale a quella degli anni precedenti. Sull'introduzione del canone, nello specifico, è un adeguamento e dà la possibilità alla Giunta di andare a vedere realmente dove ci sono le difficoltà e di poter intervenire con le esenzioni e le misure che si riterranno più opportune;
  - **Beatrice** (del gruppo “Passione in Comune”), il quale si accoda a quanto detto dal Capogruppo Lanzarini, nel senso che sono già previste riduzioni sul canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, crede per la metà, per fondazioni, Enti senza scopo di lucro, per spettacoli di beneficenza, ONLUS e associazioni di promozione sociale, siccome è stato detto che è una scelta politica, pensa che vada riportato anche che sono previste riduzioni per queste associazioni che operano senza scopo di lucro;
  - **Bandini** (del gruppo “Progresso Ozzano”), la quale vuole sottolineare che crede che, alla luce anche di quanto riportato dal Consigliere Beatrice (del gruppo “Passione in Comune”), il nocciolo della questione, appunto, non siano le riduzioni per le associazioni senza scopo di lucro, ma siano proprio le famiglie e le aziende, siano i passi carrai che le persone dovranno pagare in più e non ne capisce l'utilità se non quella, per forza, di far quadrare il Bilancio, si possono fare anche altre scelte, non deve per forza essere il cittadino a pagare;
  - **Vason** (capogruppo di “Noi per Ozzano”), la quale sottolinea che, se per vent'anni ad Ozzano non è stato pagato il passo carraio, pensa che si possa fare senza ancora per due-tre anni e aspettare un periodo un po' più stabile, perché si parla di famiglie e aziende che adesso sono nell'incertezza;

**Il Sindaco**, a sua volta, ribadisce che nel Regolamento ci sono cose che vengono modificate più di forma che di sostanza, la novità è prevedere, attraverso lo strumento del canone unico, il pagamento del passo carraio che ad Ozzano non si paga da tanti anni, è stato tolto quando è stato previsto a livello nazionale, quando è stato permesso ai Comuni di rimmetterlo come canone, i Comuni via via lo hanno reintrodotta, Ozzano non lo aveva ancora fatto, in realtà è da un po' di tempo che ci si ragiona, prima ancora dell'obbligo del canone unico, perché il Bilancio del Comune ne avrebbe bisogno, ma non da quest'anno, non è una novità transitoria, in quanto è presente una situazione di disequilibrio che, nel tempo, è stata, in alcuni momenti più o meno equilibrata, in altri un po' meno. Storicamente si trasferiscono risorse dal cosiddetto titolo secondo, cioè da quelle che sono le entrate straordinarie, al titolo primo, cioè quella che è la parte ordinaria del Bilancio, che quindi serve per pagare le spese ordinarie non quelle straordinarie per cui le somme del titolo secondo sarebbero incassate. Questi trasferimenti, ovviamente, sono ammessi dalle norme entro certe quote, in base a parametri che si sono sempre rispettati, però Comuni che hanno già reintrodotta i passi carrai hanno una situazione di parte corrente più in equilibrio rispetto a quella del Comune di Ozzano. La parte corrente del Comune di Ozzano non è in perfetto equilibrio appunto perché le spese ordinarie spesso superano le entrate ordinarie e quindi bisogna integrare con entrate straordinarie; nelle spese ordinarie ci sono, ovviamente, quelle per il personale e per i servizi erogati, che incidono in buona parte. La situazione che si sta attraversando non ha favorito l'equilibrio, ci sono state minori entrate, infatti i fondi straordinari che sono arrivati dallo Stato sono serviti a compensare appunto questa differenza, soldi straordinari che però non ci saranno più, ci si

augura il prima possibile, nel senso che la situazione si andrà a regolarizzare e non ce ne sarà più la necessità, bisognerà ricominciare a “camminare sulle proprie gambe”. Per stare in equilibrio sulla parte corrente o si riducono le spese di parte corrente o si aumentano le entrate di parte corrente oppure si continua a fare quello che si è sempre fatto, finché la norma lo permette, ma bisogna avere ben chiaro che ciò va a discapito della parte relativa agli investimenti, in cui sono comprese anche le spese relative alle manutenzioni o interventi straordinari a cui si faceva riferimento in precedenza. Fare quadrare il Bilancio non è un reato!

**UDITO** l'intervento dell'Assessore Esposito il quale specifica che è evidente che degli aumenti sono presenti, come è altrettanto evidente che la situazione contingente, non legata solo ed esclusivamente alla questione covid ma anche ad altri fattori, ha portato tutti gli Enti locali ad importanti aumenti di costi, lui fa riferimento soprattutto agli Assessorati di propria competenza, ad esempio per quanto riguarda la disabilità che, nell'anno corrente, porterà un aumento di costi di oltre 200.000,00 Euro, dovuto in parte a più casi segnalati, in parte all'aumento contrattuale del CCNL degli educatori e in parte alla tipologia di nuovo affidamento, una serie di meccanismi importanti per cui ci sarà una grossa spesa; oppure la questione del pre-post scuola e servizi integrativi, in questo caso purtroppo c'è stato un aumento per le famiglie, ma allo stesso tempo l'Amministrazione Comunale copre una parte di spese che non viene caricata sulle famiglie, cosa che non era successa in precedenza. Esposito comprende e si rende conto perfettamente che, in questo periodo, aumenti sulle famiglie e sulle imprese non sono auspicabili, ma in qualche modo bisogna far fronte agli aumenti, dovuti a fattori esterni, che l'Amministrazione Comunale deve sostenere per garantire un buon livello di servizi;

**UDITO** l'intervento della Consigliera Trevisan (del gruppo “Noi per Ozzano”), la quale chiede, premesso che le tariffe verranno determinate successivamente dalla Giunta, se con l'introduzione del canone unico anche per il tributo sui passi carrai è stata fatta una previsione di entrata e in quali termini potrebbe incidere sul Bilancio;

**UDITO** l'intervento di Marisa Antico, Responsabile del Settore Risorse ed Organismi Partecipati, la quale risponde alla domanda della Consigliera Trevisan (del gruppo “Noi per Ozzano”), premesso che le tariffe devono ancora essere approvate, le stime per quanto riguarda l'introduzione del canone sul passo carraio sono state effettuate sulle banche dati esistenti al tempo di quando il tributo è stato dismesso. Nel momento delle previsioni di Bilancio per quanto riguarda il nuovo capitolo per l'anno 2021 è stato previsto uno stanziamento di 409.000,00 euro di cui 109.000,00 euro derivano dall'ex imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per cui non sono previste modifiche con un'invarianza di gettito perché le tariffe erano già state riviste l'anno scorso; la restante parte è prevista come gettito derivante dalla parte relativa all'occupazione del suolo pubblico, all'interno di questa somma c'è anche la previsione del gettito derivante dal canone sui passi carrai. Fino allo scorso anno, la TOSAP, senza i passi carrai si aggirava attorno a 80.000,00 euro. La base imponibile dei passi carrai aumenta notevolmente il gettito di questo canone perché si fa riferimento a migliaia di passi carrai.

Per quanto riguarda la richiesta sugli avvisi di accertamento della Consigliera Vason (capogruppo di “Noi per Ozzano”), dalla Legge di Bilancio 2020, con l'introduzione dell'accertamento esecutivo anche per le entrate patrimoniali oltre che per le entrate tributarie, quello che si è potuto prevedere nel Regolamento in questione è l'applicazione di sanzioni (al di là delle sanzioni che possono essere erogate dalla Polizia Municipale per violazione di norme relative al codice della strada), che possono essere comminate tramite l'avviso di accertamento esecutivo, introdotto appunto dal 2020. In ogni punto del Regolamento in cui si “parla” di recupero di tali entrate c'è il riferimento alla norma di Bilancio per accertamento esecutivo.

Per quanto riguarda il piano generale degli impianti pubblicitari, si tratta di un obbligo che la Legge prevede per i Comuni oltre i 20.000 abitanti, quindi il Comune di Ozzano non rientra in questa fascia. Ozzano però, nell'ambito della concessione che è stata aggiudicata ad ICA anche negli anni

più recenti, prevedeva già che da parte del concessionario fosse predisposta una bozza di piano generale sugli impianti pubblicitari e un aggiornamento dello stesso; questo piano, una volta presentato, deve essere vagliato dagli Uffici comunali competenti che sono del settore tecnico poi può essere adottato. In questo momento non è un obbligo; nel frattempo c'è il Regolamento per la collocazione delle insegne di esercizio, cartelli e altri mezzi pubblicitari, adottato dall'Unione dei Comuni Savena-Idice, a cui si fa riferimento in attesa dell'adozione del piano generale degli impianti, che è già nei programmi da tempo.

Per quanto riguarda la richiesta della Consiglieria Vason (capogruppo di "Noi per Ozzano") sull'art. 6, chiede quale è la domanda esatta in quanto non riguarda materia tributaria ma è relativa alla rimozione anticipata del mezzo pubblicitario;

**UDITO** l'intervento della Consiglieria Vason (capogruppo di "Noi per Ozzano"), la quale specifica che il Comune può richiedere che il mezzo pubblicitario venga rimosso se non ha certi requisiti o se non ha chiesto l'autorizzazione, vuole sapere se il Comune dà un periodo di preavviso prima della rimozione, un certo numero di giorni, in modo che, chi deve spostare il mezzo, non incorra subito nella sanzione ma riesca a spostarlo;

**UDITO** l'intervento di Marisa Antico, Responsabile del Settore Risorse ed Organismi Partecipati, la quale specifica che non è indicato nel Regolamento, ma che la materia è di competenza degli uffici che si occupano del rilascio delle autorizzazioni dei mezzi e della Polizia Municipale che effettua le verifiche, non è qualcosa per cui può entrare nel merito, è una materia che non conosce, finora non si è mai presentato il caso;

**UDITO** l'intervento della Consiglieria Vason (capogruppo di "Noi per Ozzano"), la quale specifica che nel Regolamento è indicato che si può affidare in concessione la gestione del servizio di accertamento anche ad un altro Ente oppure si può fare internamente al Comune; chiede se è già stato deciso come affidare il servizio, se in concessione o se rimarrà in Comune;

**UDITO** la risposta di Marisa Antico, Responsabile del Settore Risorse ed Organismi Partecipati, la quale informa che l'affidamento in concessione come modalità di gestione del canone era già previsto dalla Legge di Bilancio 2020 che ha introdotto il canone stesso, infatti si lasciava la facoltà di decidere ai Comuni che avevano già dato in concessione a terzi uno dei due tributi o entrata patrimoniale che fosse. Nel caso del Comune di Ozzano si trattava di due tributi, l'imposta sulla pubblicità insieme ai diritti di pubblica affissione erano già dati in concessione ad ICA da tanti anni, invece la TOSAP era gestita internamente. Con la concessione tutte le attività inerenti alla gestione della riscossione, dell'accertamento, etc... compresa la riscossione coattiva competono al soggetto concessionario. In questo momento è così e nella delibera presentata al Consiglio Comunale nella seduta odierna è prevista la concessione ad ICA anche di quello che è il canone relativo all'occupazione del suolo, accertamento, riscossione, compresa la riscossione coattiva, queste attività saranno, quindi, di competenza del concessionario, mentre fino ad ora, ognuno per le rispettive competenze provvedeva agli accertamenti;

**UDITO** l'intervento dell'Assessore Di Oto, che ringrazia Marisa Antico, Responsabile del Settore Risorse ed Organismi Partecipati, e tutti gli Uffici per il Servizio svolto. Si collega alla giusta domanda della Consiglieria Vason (capogruppo di "Noi per Ozzano") per spiegare la logica, che è quella di accompagnare l'Ufficio a gestire quelle che sono delle fattispecie importanti, basta pensare al lavoro che si sta svolgendo in tema di IMU e rifiuti sia per quanto riguarda l'accertamento che la riscossione in senso lato, la logica è quella di concentrare il lavoro dell'Ufficio su quelli che sono due pilastri fondamentali del Bilancio di previsione: l'importo previsto per IMU e quello per i rifiuti, dove il lavoro è quotidiano, anche proprio di convocazione dei singoli utenti, della cittadinanza, per poter intervenire non solo per le singole domande inerenti il procedimento

amministrativo, ma anche per l'applicazione delle singole tariffe e per la rateizzazione degli importi. Si vuole consentire agli Uffici di concentrarsi su alcune fattispecie che pesano in modo importante e che sono importanti per il Bilancio di previsione; per il canone, invece, seguire quello che viene già posto in essere per la pubblicità ovvero la concessione, anche questo fa parte della logica di concentrare il lavoro degli Uffici su fattispecie importanti. Conclude sul tema delle aliquote, ci sono delle aliquote base che impone la normativa, come giustamente faceva riferimento la Consigliera Bandini (del gruppo "Progresso Ozzano"), 40,00 Euro al metro all'anno come tariffa base, se proprio si volesse applicare la norma nazionale, non ci sarebbero limiti, invece uno degli obiettivi è quello di prevedere, nell'andare a definire le tariffe, degli scaglioni e dei limiti nell'ottica di rispondere alle esigenze delle aziende o altri soggetti che hanno delle aperture importanti, specifica di fare riferimento ai passi carrai, è assolutamente indispensabile andare ad effettuare un lavoro di diversificazione delle aliquote;

**DATO ATTO CHE** il Responsabile del procedimento, effettuata una prima valutazione tecnica sulla proposta 1429211, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 nr. 267, ha dichiarato che la stessa necessita di parere di regolarità contabile in quanto si verificano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, come segue:

- quale atto di disciplina dell'applicazione di entrate comunali e di conferma di modalità di gestione in concessione, comporta l'entrata e la spesa, nell'esercizio 2021, previste ai competenti capitoli di bilancio, già considerati nel bilancio di previsione 2021-2023 e documento unico di programmazione 2021-2023 approvati dal Consiglio Comunale con atti n. 93 e n. 94 del 23/12/2020;

**VISTI** i pareri favorevoli inseriti nella proposta di delibera 1429211 ed allegati al presente atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000;

**ESPERITA** la votazione in forma palese, si attesta il seguente risultato:

presenti nr.	15	
voti nr.	15	
favorevoli nr.	11	
contrari nr.	4	VASON MONIA, CORRENTE CARMINE, TREVISAN TIZIANA, BANDINI BRUNA
astenuti nr.	0	

## D E L I B E R A

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di adottare, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 50 della Legge 27.12.1997, n. 449, le modifiche al "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone dei mercati di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160", adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 23.12.2020, come risultanti in carattere *corsivo neretto* nel nuovo testo coordinato di Regolamento, allegato alla presente deliberazione, della quale forma parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il presente provvedimento integra le disposizioni regolamentari vigenti a decorrere dal 1 gennaio 2021 e che le modifiche di cui al precedente punto 1. entrano in vigore il 1° gennaio 2021 ed è abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del sopra citato regolamento;
4. di dare atto che, per le considerazioni premesse, nel primo anno di introduzione del canone unico patrimoniale, viene istituita una unica categoria delle strade del territorio comunale ai fini

dell'applicazione del canone unico di cui al precedente punto 1.;

5. di dare atto che è competenza della Giunta Comunale l'approvazione dei coefficienti moltiplicatori e delle conseguenti tariffe per l'applicazione del regolamento in oggetto, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 267/2000 e che è demandata alla Giunta Comunale l'adozione di ulteriori criteri di determinazione delle tariffe relative alle diverse fattispecie assoggettabili a canone, incluse ulteriori riduzioni, esenzioni ed agevolazioni non incluse nel regolamento in oggetto;
6. per il primo anno di applicazione del canone, anche in considerazione del prolungarsi dell'emergenza sanitaria da Covid-19 ed i conseguenti disagi economici, di determinare nel 16 settembre 2021 la scadenza ordinaria di versamento del canone per l'anno 2021 per tutte le fattispecie di esposizione pubblicitaria permanente e di occupazione permanente e temporanea di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile (passi carrabili e a raso consentiti inclusi), nonché per le occupazioni temporanee di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinate a mercati settimanali; entro il medesimo termine devono essere eseguiti eventuali versamenti a conguaglio per pagamenti effettuati dal 1 gennaio 2021 alla data di adozione dell'atto di approvazione delle tariffe da parte della Giunta Comunale, sulla base delle tariffe e regolamenti comunali vigenti fino al 31.12.2020, adottati ai sensi del D.Lgs. n. 507/1993;
7. di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento di cui al punto 1. si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia;
8. avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1, comma 846, della Legge n. 160/2019, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1, comma 846, della Legge n. 160/2019, di dare atto dell'affidamento in concessione della gestione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 dell'art. 1 della Legge 160/2019, dall'1 gennaio 2021 e fino alla scadenza del relativo contratto, nel rispetto delle prescrizioni dettate dal citato comma 846, al Concessionario iscritto all'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997 al quale, alla data del 31 dicembre 2020, era affidato il servizio di pubbliche affissioni e di gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni; al medesimo Concessionario è affidata pertanto anche la gestione del canone relativo all'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone mercatale e la concessione include anche la rilevazione dei passi carrabili ed a raso sul territorio comunale, da assoggettare a canone dall'anno 2021;
9. di dare inoltre atto che per modifiche legislative inerenti ai tributi ed entrate comunali per l'anno 2021, entro i termini di legge vigenti o derivanti da altra norma successiva, si provvederà ad adottare apposita deliberazione di adeguamento del presente atto e/o di modifica di regolamenti comunali in materia di entrate dell'Ente;
10. di dare atto che, sulla base dei dati attualmente disponibili, il presente provvedimento è in coerenza con gli equilibri complessivi dello schema di bilancio di previsione 2021-2023 - esercizio 2021 e documento unico di programmazione 2021-2023 approvati dal Consiglio Comunale con atti n. 93 e n. 94 del 23/12/2020;
11. di disporre inoltre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito istituzionale del Comune.

**SUCCESSIVAMENTE**, con separata e palese votazione, il cui esito è riportato in calce, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000:

presenti nr.	15	
voti nr.	15	
favorevoli nr.	11	
contrari nr.	4	VASON MONIA, CORRENTE CARMINE, TREVISAN TIZIANA, BANDINI BRUNA
astenuti nr.	0	

Per tutta la durata della seduta non si sono verificati problemi di connessione.





---

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
LELLI LUCA

Il Segretario reggente a scavalco  
Dr. Marco Carapezzi

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE  
IDENTIFICATIVO DOCUMENTO:1429211**

**OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E  
DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DEI MERCATI DI CUI ALLA LEGGE  
27 DICEMBRE 2019, N. 160 - MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI  
DISCIPLINA - MODALITA' DI GESTIONE IN CONCESSIONE – DETERMINAZIONE  
SCADENZE DI VERSAMENTO PER L'ANNO 2021.**

**IL RESPONSABILE SETTORE RISORSE E ORGANISMI PARTECIPATI**

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Addi: 23/03/2021

**IL RESPONSABILE SETTORE RISORSE E  
ORGANISMI PARTECIPATI**  
*(Marisa Antico)*

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE  
IDENTIFICATIVO DOCUMENTO:1429211**

**OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E  
DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DEI MERCATI DI CUI ALLA LEGGE  
27 DICEMBRE 2019, N. 160 - MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI  
DISCIPLINA E CONFERMA MODALITA' DI GESTIONE IN CONCESSIONE.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Addì: 23/03/2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
*(Dott. Michele Cardamone)*



# **COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA**

Città Metropolitana di Bologna

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE *DEI* MERCATI DI CUI ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160**

(Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 23.12.2020, esecutiva, *modificato*  
*con deliberazione del Consiglio Comunale n. del 31.3.2021*)

## **CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Articolo 1 – Disposizioni comuni.

## **CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

Articolo 3 - Soggetto attivo **e Funzionario Responsabile**

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

Articolo 5 – Autorizzazioni

Articolo 6 - Anticipata rimozione

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

Articolo 10 – Presupposto del canone

Articolo 11 - Soggetto passivo

Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone

Articolo 13 – Definizione di insegna d'esercizio

Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

Articolo 15 – Dichiarazione

Articolo 16 - Pagamento del canone

Articolo 17 – Rimborsi e compensazione

Articolo 18 - Accertamento, **sanzioni e riscossione coattiva e attività di recupero**

Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari

Articolo 21 – Riduzioni

Articolo 22 - Esenzioni

## **CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni

Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni

Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette

Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni

Articolo 27 - Diritto sulle pubbliche affissioni

Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo

Articolo 29 - Riduzione del diritto

Articolo 30 - Esenzione dal diritto

Articolo 31 - Pagamento del diritto

Articolo 32 - Norme di rinvio

## **CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Articolo 33 – Disposizioni generali

Articolo 34 - Soggetto attivo **e Funzionario Responsabile**

Articolo 35 - Tipologie di occupazioni

Articolo 36 - Occupazioni abusive

Articolo 37 - Domanda di occupazione

Articolo 38 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

Articolo 39 - Obblighi del concessionario

Articolo 40 - Durata dell'occupazione

Articolo 41 - Titolarità della concessione o autorizzazione

Articolo 42 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

Articolo 43 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

Articolo 44 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

Articolo 46 - Classificazione delle strade

Articolo 47 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

Articolo 48 - Modalità di applicazione del canone

Articolo 49 - Passi carrabili

**Articolo 50 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione**

Articolo 51 - Soggetto passivo

Articolo 52 - Agevolazioni

Articolo 53 - Esenzioni

Articolo 54 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

Articolo 55 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

Articolo 56 - Accertamento e riscossione coattiva

Articolo 57 – Rimborsi e compensazioni

Articolo 58 – Sanzioni - **Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni**

Articolo 59 - Attività di recupero

## **CAPO V – CANONE DEI MERCATI**

Articolo 60 – Disposizioni generali

Articolo 61 - Soggetto attivo **e Funzionario Responsabile**

Articolo 62 - Domanda di occupazione

Articolo 63 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

Articolo 64 - Classificazione delle strade

Articolo 65 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

Articolo 66 - Occupazioni abusive

Articolo 67 - Soggetto passivo

Articolo 68 - Agevolazioni

Articolo 69 - Esenzioni

Articolo 70 - Versamento del canone *mercatale*

Articolo 71 - Accertamento e riscossione coattiva

Articolo 72 – Rimborsi e compensazioni

Articolo 73 – Sanzioni

***CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE***

***Articolo 75 – Entrata in vigore, clausola di adeguamento e norma di rinvio***

***Articolo 76 – Disposizioni transitorie***

## CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

### Articolo 1 — Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio ed alla diffusione di messaggi pubblicitari che siano visibili dalle aree stesse o da aree pubbliche.
5. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e dal Regolamento generale delle entrate tributarie comunali e della riscossione delle entrate extratributarie comunali, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 138 del 17.12.1998 e s.m.i., del Regolamento per la collocazione di insegne di esercizio, cartelli e altri mezzi pubblicitari, ecc., approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni Savena-Idice n. 6 del 30.3.2016 e s.m.i., il Regolamento comunale per lo svolgimento del mercato e delle fiere, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 22.1.2009 e s.m.i., il Regolamento di Polizia Urbana, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti che non siano incompatibili con la disciplina del nuovo canone.

## CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

### Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento, **limitatamente alla misura di superficie e durata comune. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie ed alla durata per la diffusione dei messaggi pubblicitari, la parte di occupazione del suolo pubblico, al netto di quella dell'impianto pubblicitario, sarà comunque soggetta al canone, secondo le tariffe per l'occupazione, mentre la parte comune per superficie e durata sarà soggetta al canone secondo le tariffe per la diffusione dei messaggi pubblicitari.**



### **Articolo 3 - Soggetto attivo e Funzionario Responsabile**

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune.
2. Il Comune, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, può affidare, in concessione, la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
3. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
4. Nel caso di affidamento in concessione della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, le attribuzioni di cui al comma 3 competono al concessionario.

### **Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari**

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni. ***Nelle more dell'adozione del Piano generale degli impianti pubblicitari, si fa riferimento ai Regolamenti e norme urbanistiche - edilizie vigenti.***

### **Articolo 5 — Autorizzazioni**

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Per la disciplina dell'autorizzazione comunale all'installazione si fa rinvio al Regolamento per la collocazione di insegne di esercizio, cartelli e altri mezzi pubblicitari, ecc. dell'Unione dei Comuni Savena-Idice, approvato con deliberazione del Consiglio n. 6 del 30.3.2016 ***e norme urbanistiche - edilizie vigenti.***

### **Articolo 6 - Anticipata rimozione**

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

### **Articolo 7 - Divieti e limitazioni**

1. Si rinvia a quanto contenuto nel vigente Regolamento di Polizia Locale e/o altro

regolamento vigente, **ad esempio, per quanto inerente a pubblicità sonora, distribuzione e lancio materiale pubblicitario, pubblicità a mezzo aeromobili**

### **Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti**

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

### **Articolo 9 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari**

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume **come effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o altro soggetto preposto o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, la diffusione di messaggi pubblicitari temporanea.**
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

### **Articolo 10 — Presupposto del canone**

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

### **Articolo 11 - Soggetto passivo**

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

## **Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone**

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

## **Articolo 13 — Definizione di insegna d'esercizio**

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

## **Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone**

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione delle strade;
  - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
  - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;

- d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
  - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti moltiplicatori di cui **al precedente comma 2** e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

### **Articolo 15 - Dichiarazione**

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune **o al Concessionario** apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione **predisposto dal Comune o dal Concessionario** deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio competente (**Comune o Concessionario**), il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune **o al Concessionario** prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il **31 marzo** dell'anno di riferimento o altro termine differito, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
6. **Le dichiarazioni relative all'esposizione pubblicitaria presentate antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, se non oggetto di variazione, sono mantenute valide anche ai fini del canone unico patrimoniale.**
7. **La richiesta di autorizzazione non è prevista se risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al Concessionario, prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite locandine e pubblicità temporanea in genere, pubblicità su autoveicoli; tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992);**

### **Articolo 16 - Pagamento del canone**

1. **Il canone per le esposizioni/diffusioni pubblicitarie permanenti va corrisposto annualmente, costituendo obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione.** Il pagamento deve essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 2-bis del D.L. 22.10.2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1.12.2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'art. 1 della Legge 160/2019.

2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € **500,00**, può essere corrisposta in tre rate aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale. **Per le esposizioni realizzate nel corso dell'anno la rateazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle esposizioni stesse.**

**2bis Per le esposizioni pubblicitarie permanenti aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi, cioè per i mesi di effettiva occupazione.**

3. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in **tre** rate anticipate.
4. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 12 euro.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

#### **Articolo 17 - Rimborsi e compensazione**

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di canone patrimoniale di cui al presente regolamento. **Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.**

**2bis. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.**

3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a Euro 12,00.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

#### **Articolo 18 – Accertamento, sanzioni e riscossione coattiva e attività di recupero**

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del (30%) del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi [in misura pari al tasso di interesse legale];
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento;
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019. **La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali e della riscossione delle entrate extratributarie comunali.**
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento generale delle entrate tributarie comunali e della riscossione delle entrate extratributarie comunali **e, in assenza, dall'art.1 comma 796 e seguenti della Legge 160/2019;**
8. **Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni, interessi e spese di notifica non supera € 30,00;**

#### **Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere**

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
4. **Con deliberazione della Giunta Comunale di approvazione dei coefficienti e delle tariffe del canone unico patrimoniale è stabilito il canone dovuto per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.**

#### **Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari**

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone **nella misura prevista con deliberazione di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe.**
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone **nella misura prevista con deliberazione di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe.**
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, **nella misura prevista con deliberazione di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe.**

4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone ***nella misura prevista con deliberazione di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe.***

#### **Articolo 21 - Riduzioni**

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
  - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
- d) per la pubblicità da chiunque realizzata con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali.***
2. ***le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 e le associazioni di promozione sociale (APS) di cui alla Legge n. 383/2000, iscritte nel registro regionale di cui all'art. 4 della Legge Regione Emilia Romagna n. 34/2002, sono tenute al pagamento del canone determinato ai sensi del presente Capo in misura ridotta del cinquanta per cento.***
3. ***Ulteriori riduzioni possono essere definite dalla Giunta Comunale nella deliberazione di approvazione delle tariffe del canone.***

#### **Articolo 22 - Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone:
  - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
  - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
  - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
  - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
  - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
  - f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
  - g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro

- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'[articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
  - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
  - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
  - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

**2. Ulteriori esenzioni possono essere definite dalla Giunta Comunale nella deliberazione di approvazione delle tariffe del canone.**

### **CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

#### **Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni**

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari e/o nei regolamenti **e norme urbanistiche - edilizie** vigenti.

#### **Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni**

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Ozzano dell'Emilia costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

#### **Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette**

1. La Giunta comunale, solo a seguito dell'adozione del Piano generale degli impianti pubblicitari, può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.



## **Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni**

1. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base di una richiesta presentata attraverso un modulo e con le modalità indicate dal Comune o concessionario del servizio. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento e del pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura **del Comune o** del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, **il Comune o** il gestore mettono a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, **il Comune o** il gestore ne danno tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme.
7. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.
8. Il Comune o il concessionario sostituiscono gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del canone, con un minimo per ciascuna commissione **da stabilire con deliberazione di Giunta Comunale di approvazione di coefficienti e tariffe del canone.**
10. L'ufficio preposto o il concessionario mettono a disposizione, per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.

## **Articolo 27 - Diritto sulle pubbliche affissioni**

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la deliberazione di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

## **Articolo 28 — Materiale pubblicitario abusivo**

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune **o il Concessionario**, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.
5. ***Alle affissioni abusive si applicano le indennità e maggiorazioni previste dall'articolo 18 del presente Regolamento.***

## **Articolo 29 - Riduzione del diritto**

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
  - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
  - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - e) per gli annunci mortuari;
2. ***Ulteriori riduzioni possono essere definite dalla Giunta Comunale nella deliberazione di approvazione delle tariffe del canone.***

## **Articolo 30 - Esenzione dal diritto**

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
  - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
  - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
  - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
  - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
  - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
  - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
  - g) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza.***
2. ***Ulteriori esenzioni possono essere definite dalla Giunta Comunale nella***

## ***deliberazione di approvazione delle tariffe del canone.***

### **Articolo 31 - Pagamento del diritto**

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta de servizio, con le modalità di cui all'art. 2-bis del D.L. 22.10.2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1.12.2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'art. 1 della Legge 160/2019.

### **Articolo 32 - Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari e i regolamenti ***e norme urbanistiche - edilizie*** vigenti.

## **CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

### **Articolo 33 — Disposizioni generali**

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
3. ***Qualora il soggetto passivo sia titolare di una concessione/autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, si applica quanto disposto dall'art. 1, comma 820, della Legge 160/2019. Qualora l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone di occupazione suolo la parte eccedente l'esposizione pubblicitaria.***

### **Articolo 34 - Soggetto attivo e Funzionario Responsabile**

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune.
2. Il Comune, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, può affidare, in concessione, la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
3. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
4. Nel caso di affidamento in concessione della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, le attribuzioni di cui al comma 3 competono al concessionario.

### **Articolo 35 - Tipologie di occupazioni**

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
  - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione

continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.

2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

### **Articolo 36 - Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
- che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia Locale o altro soggetto preposto o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

### **Articolo 37 - Domanda di occupazione**

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione. **Salvo diversa prescrizione dell'Ufficio competente, le modalità di presentazione e il contenuto della domanda di occupazione sono indicate ai punti successivi. In ogni caso, deve essere resa l'attestazione di cui al successivo punto 5., lett. g).**

2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.

3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.

4. Il Comune **o l'Ufficio competente hanno** ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.

5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:

a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso; **il numero telefonico, l'indirizzo PEC, se posseduto, o indirizzo di posta elettronica;**

b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o

ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA; **il numero telefonico, l'indirizzo PEC, se posseduto, o indirizzo di posta elettronica;**

- c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
- d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari, **corredata da planimetria o disegno illustrativo con posizionamento dell'ingombro e della dimensione della sede stradale, ove obbligatorio;**
- e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
- f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
- g) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento, nonché la dichiarazione esplicita di essere a conoscenza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 20 dicembre 2017, rubricata: "Approvazione ordine del giorno in merito a modifiche di regolamenti comunali atti a impedire manifestazioni di tipo antidemocratico. Atto di indirizzo politico-amministrativo."**

- 6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
- 7. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

### **Articolo 38 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione**

- 1. Sono di competenza degli Uffici individuati con i vigenti regolamenti preposti anche al rilascio degli atti di autorizzazione e di concessione.

### **Articolo 39 - Obblighi del concessionario**

- 1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
  - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
  - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
  - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
  - d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
  - e) versamento del canone alle scadenze previste.
- f) mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area occupata;**
- 2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico

concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso..

#### **Articolo 40 - Durata dell'occupazione**

1. Le concessioni sono rilasciate **con scadenza diversificata in base a** quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

#### **Articolo 41 - Titolarità della concessione o autorizzazione**

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 39, comma 2.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

#### **Articolo 42 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione**

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
  - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
  - b) **il mancato rispetto delle prescrizioni e l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso; e/o in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti, nonché con gli atti di indirizzo emanati in materia;**
  - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), relativa al divieto di subconcessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione. **La decadenza è dichiarata dal Responsabile del servizio competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.**
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
  - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
  - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
  - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

#### **Articolo 43 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione**

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

#### **Articolo 44 - Rinnovo della concessione o autorizzazione**

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto **(o diverso termine**

**stabilito dall'Ufficio competente),** indicando la durata del rinnovo.

3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, due giorni prima della scadenza **o diverso termine stabilito dall'Ufficio competente),** domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.
4. **Il mancato pagamento del canone già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.**

#### **Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone**

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione delle strade;
  - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
  - c) durata dell'occupazione;
  - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
  - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti di cui **al precedente comma 2** e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

#### **Articolo 46 - Classificazione delle strade**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in **unica categoria.**
2. **abrogato**
3. **abrogato**

#### **Articolo 47 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni**

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi **nella misura che verrà stabilita dalla Giunta con deliberazione di approvazione dei coefficienti e delle tariffe del canone.**
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate **come definito dalla Giunta con la deliberazione di cui al precedente comma 2.**

#### **Articolo 48 - Modalità di applicazione del canone**

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che

non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni

**2bis Per le occupazioni, sia temporanee che permanenti, le superfici eccedenti i 1.000 mq sono calcolate in ragione del 10 per cento;**

3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.

**3bis per le occupazioni temporanee per manifestazioni ed eventi il canone viene commisurato agli effettivi mq di superficie occupata da manufatti, allestimenti, attrezzature di servizio (incluse le aree di rispetto per la sicurezza).**

4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
5. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
6. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
7. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
8. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione **del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione** sulla base **del numero delle rispettive** utenze **moltiplicate** per la tariffa forfetaria di euro 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente **ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno.** Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. **Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.**

#### **Articolo 49 - Passi carrabili**

1. **Le occupazioni con passi carrabili sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza.** La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. **Ai sensi dell'art. 3, comma 1, punto 37, del Codice della Strada, sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà**



**privata, o l'accesso a raso, senza opere, che collega un'area privata laterale, idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, ad un'area aperta all'uso pubblico.**

**3. abrogato**

- 4. Sono assoggettati a canone di occupazione di suolo pubblico, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza, anche i passi carrabili a raso, senza opere, per i quali sia stata fatta richiesta di rilascio di apposito cartello segnaletico per vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.**
5. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'articolo 44, comma 11, del D.Lgs. n. 507 del 1993.
6. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

**Articolo 50 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione**

- 1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio tecnico comunale.**
- 2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:**
  - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;**
  - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;**
- 3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:**
  - a) durata minima 6 anni;**
  - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;**
- 4. La misura del canone relativo alle concessioni per le installazioni permanenti e/o temporanee oggetto del presente articolo, è stabilito nella delibera di approvazione delle tariffe da parte della Giunta Comunale.**
- 5. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute e del patrimonio storico architettonico.**
- 6. Per le installazioni di impianti di cui al comma 1 già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente regolamento valgono gli importi definiti in ambito pattizio fino alla data di scadenza delle stesse.**

**Articolo 51 - Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di

questo, dall'occupante di fatto.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

### **Articolo 52 - Agevolazioni**

1. Le tariffe del canone sono ridotte:

**a) abrogato**

b) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento; politiche, culturali o sportive

c) per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità;

d) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento;

e) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.

**f) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 e le associazioni di promozione sociale (APS) di cui alla Legge n. 383/2000, iscritte nel registro regionale di cui all'art. 4 della Legge Regione Emilia Romagna n. 34/2002, sono tenute al pagamento del canone determinato ai sensi del presente articolo in misura ridotta del cinquanta per cento.**

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

**3. Ulteriori riduzioni possono essere definite dalla Giunta Comunale nella deliberazione di approvazione delle tariffe del canone.**

### **Articolo 53 - Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;

c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;

d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

e) le occupazioni di aree cimiteriali;

f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;

- h) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 6 ore;
  - i) le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportante attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
  - j) le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. : potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.;
  - k) tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
  - l) le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno degli edifici effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
  - m) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;
  - n) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
  - o) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
  - p) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
  - q) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;**
  - r) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;**
  - s) vasche biologiche;**
  - t) commercio ambulante itinerante per soste fino a sessanta minuti;**
  - u) occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;**
  - v) occupazioni relative ad iniziative oggetto di patrocinio da parte del Comune, per le quali venga espressamente stabilita l'esenzione.**
- 2. Ulteriori esenzioni possono essere definite dalla Giunta Comunale nella deliberazione di approvazione delle tariffe del canone.**

#### **Articolo 54 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti**

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente, **costituendo obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione.**
  2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
  3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il **31 marzo** di ciascun anno o altro termine differito. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al **31 marzo** di ciascun anno o altro termine differito.
- Per le occupazioni di suolo pubblico permanenti diverse da quelle individuate ai precedenti articoli 49 e 50, aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi, cioè per i mesi di effettiva occupazione.**

4. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità di cui all'art. 2-bis del D.L. 22.10.2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1.12.2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'art. 1 della Legge 160/2019.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € **500,00**. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.  
***Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno la rateazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle esposizioni stesse.***
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per **tutti o per determinate categorie di** soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale **o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima**. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
7. ***Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 12 euro.***

#### **Articolo 55 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee**

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, qualora l'importo del canone sia superiore ad € **500,00**.
3. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.  
***3bis Il canone relativo all'occupazione per allestimento e disallestimento è liquidato in base al tipo di attività destinata ad esservi svolta. In relazione ai tempi di allestimento e disallestimento per iniziative politiche, culturali, sportive, sociali, del volontariato la Giunta Comunale, con la deliberazione di approvazione dei coefficienti e delle tariffe del canone, può introdurre criteri di gradualità o condizioni agevolative.***
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per **tutti o per determinate categorie di** soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale **o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima**. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
5. ***Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore, complessivamente nell'anno, a 12 euro.***

#### **Articolo 56 - Accertamento e riscossione coattiva**

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali e della riscossione delle entrate extratributarie comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

### **Articolo 57 – Rimborsi e compensazioni**

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di canone patrimoniale di cui al presente regolamento.
3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a Euro 12,00.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

### **Articolo 58 – Sanzioni - Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni**

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento generale delle entrate tributarie comunali e della riscossione delle entrate extratributarie comunali.

### **Articolo 59 - Attività di recupero**

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni, interessi **e spese di notifica** non supera € 30,00,

## **CAPO V – CANONE DEI MERCATI**

### **Articolo 60 - Disposizioni generali**

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

### **Articolo 61 - Soggetto attivo e Funzionario Responsabile**

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune
2. Il Comune, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, può affidare, in concessione, la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
3. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
4. Nel caso di affidamento in concessione della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, le attribuzioni di cui al comma 3 competono al concessionario.

### **Articolo 62 - Domanda di occupazione**

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento comunale per lo svolgimento del mercato, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 22.1.2009 e s.m.i. ***e/o da altri atti di regolamentazione vigenti, adottati dai soggetti competenti.***

### **Articolo 63 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone**

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
  - a) classificazione delle strade;
  - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
  - c) durata dell'occupazione;
  - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
  - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti di cui ***al precedente comma 2*** e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con

arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

#### **Articolo 64 - Classificazione delle strade**

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in **unica categoria**.
2. **abrogato**
3. **abrogato**

#### **Articolo 65 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni**

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee **su aree destinate a mercati** sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera **della Giunta Comunale** di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.
4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione **dal 30 al 40** per cento sul canone complessivamente determinato, **da stabilire da parte della Giunta Comunale con la deliberazione di approvazione delle tariffe di cui al precedente comma 3**.
5. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

#### **Articolo 66 - Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
  - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
  - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o altro soggetto preposto o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

#### **Articolo 67 - Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di

questo, dall'occupante di fatto, **anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata rilevata dalla Polizia Locale o da altro soggetto autorizzato.**

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

#### **Articolo 68 - Agevolazioni**

1. **Ulteriori riduzioni ed agevolazioni possono essere definite dalla Giunta Comunale nella deliberazione di approvazione delle tariffe del canone.**
2. **Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 e le associazioni di promozione sociale (APS) di cui alla Legge n. 383/2000, iscritte nel registro regionale di cui all'art. 4 della Legge Regione Emilia Romagna n. 34/2002, sono tenute al pagamento del canone determinato ai sensi del precedente articolo 65 in misura ridotta del cinquanta per cento.**
3. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

#### **Articolo 69 - Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone **le occupazione per commercio ambulante itinerante per soste fino a sessanta minuti;**
2. **Ulteriori agevolazioni ed esenzioni possono essere definite dalla Giunta Comunale nella deliberazione di approvazione delle tariffe del canone.**

#### **Articolo 70 - Versamento del canone mercatale**

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.  
**2bis Il canone per occupazione temporanea dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto annualmente in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 500,00. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione.**
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 **marzo** di ciascun anno o altro termine differito. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 **marzo** di ciascun anno o altro termine differito.  
**3 bis Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi, cioè per i mesi di effettiva occupazione.**
4. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenze 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € **500,00**. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.



***5bis Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore, complessivamente nell'anno, a 12 euro.***

6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

#### **Articolo 71 - Accertamento e riscossione coattiva**

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali e della riscossione delle entrate extratributarie comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

#### **Articolo 72 – Rimborsi e compensazioni**

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di canone patrimoniale di cui al presente regolamento.
3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a Euro 12,00.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

#### **Articolo 73 - Sanzioni**

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo **56** del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla

violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019.

7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento generale delle entrate tributarie comunali e della riscossione delle entrate extratributarie comunali.

#### **Articolo 74 - Attività di recupero**

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni, interessi **e spese di notifica** non supera € 30,00.

### **CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **Articolo 75 – Entrata in vigore, clausola di adeguamento e norma di rinvio**

1. **Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.**
2. **Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni normative sopravvenute.**  
**I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.**
3. **Per quanto non specificamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alle norme di legge vigenti e, in quanto applicabili, alle disposizioni contenute dal Regolamento generale delle entrate tributarie comunali e della riscossione delle entrate extratributarie comunali.**
4. **E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente Regolamento.**
5. **Le eventuali modifiche al presente Regolamento entreranno in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale sono state adottate, salvo diversa disposizione di legge.**

#### **Articolo 76 - Disposizioni transitorie**

1. **Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento;**
1. **Per l'anno 2021, tutti i riferimenti di scadenza temporale al 31 marzo sono da intendersi al 16 settembre 2021.**
2. **Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità e dei precedenti tributi, in conformità alla norme di legge e regolamentari di disciplina vigenti per ciascun anno di imposta ed entro i termini decadenziali o prescrizionali previsti.**

## **INTERVENTO MONIA VASON – CAPOGRUPPO “NOI PER OZZANO”**

### **PUNTO 4**

La normativa tributaria nazionale ci richiede il passaggio a canone unico e quindi siamo costretti a regolamentare in questa maniera l'occupazione suolo pubblico, l'esposizione pubblicitaria, i passi carrai e il canone dei mercati, una grossa semplificazione non penso ci sia stata, anzi, trovo che si sia voluto mettere tutto in un unico calderone rendendo più complesse le attribuzioni dei vari canoni. Leggendo il regolamento si evince che quello che farà la differenza sono i coefficienti che la giunta comunale deciderà di applicare.

Ricordo che il nuovo Canone non ha natura tributaria, bensì patrimoniale. E potrà quindi essere riscosso solo in sede ordinaria:

- senza possibilità di emettere avvisi di accertamento (e quindi di sanzioni proporzionali alle somme non versate)
- ma applicando solo sanzioni per violazione delle norme regolamentari.

Ho un paio di domande da fare riguardo al regolamento:

1. Art. 4 e anche in alcuni articoli successivi si nomina il piano generale degli impianti pubblicitari specificando che fino alla sua redazione si farà riferimento ai regolamenti e norme urbanistiche-edilizie vigenti, chiedo quando si pensa di redigere tale documento? Che ufficio ha l'onere di prepararlo? Perché non si è ancora elaborato dato che molti comuni l'hanno già adottato da tempo?
2. Art. 6 quali sono i termini in cui l'amministrazione deve comunicare all'interessato l'anticipata rimozione del mezzo pubblicitario?

Un discorso a parte è da fare riguardo all'introduzione del canone sui passi carrai, poco sta in piedi il discorso fatto in capigruppo dall'Assessore Di Oto che giustificava l'introduzione di questa imposta con espressioni come: “alleggerire un bilancio che è ingessato” oppure “rendere un bilancio più fluido per investire di più sul territorio” questa è meramente una scelta politica che grava sui cittadini in un momento storico già abbastanza difficile e che permette all'ente di rimpinguare le casse. Perché non si è pensato di non includere i passi carrai in questo momento ma magari di farlo tra qualche anno quando si spera che l'economia sia per le aziende che per le famiglie sia meno precaria? Speriamo almeno che questi introiti vengano usati per compiere manutenzioni visto la carenza di cura sul bene pubblico che regna sovrana su Ozzano.

Se per quanto riguarda l'istituzione del canone unico potremmo anche essere favorevoli in quanto capiamo che è un adempimento dovuto, ma l'introduzione in un momento storico come questo del canone sui passi carrai e la non conoscenza dei coefficienti che la giunta deciderà di stabilire per le singole imposte del canone unico invece ci porta a votare contro a questa proposta di delibera.



## **Comune di Ozzano dell'Emilia**

La deliberazione Consiglio Comunale num. 2021/19 del 31.03.2021 è divenuta esecutiva il 31.03.2021 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000.



## **Comune di Ozzano dell'Emilia**

La deliberazione Consiglio Comunale num. 2021/19 del 31.03.2021 è stata pubblicata all'Albo pretorio per 16 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000, dal 07.05.2021 al 24.05.2021

Addì, 25.05.2021

per Il Responsabile Unico della  
Pubblicazione  
L'addetto all'Albo